



TRIBUNALE DI VELLETRI  
SEZIONE LAVORO

Il giudice dott. Claudio Silvestrini,  
letto il ricorso che precede iscritto al n.R.G. 1377 /2023,

TRA

FRAIOLI PATRIZIA,  
con l'avv. ZINZI PAOLO, BONGARZONE ANTONIO ROSARIO,

*ricorrente*

E

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del l.r.p.t.,  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE LAZIO, in persona del l.r.p.t.,

*convenuti*

VISTI gli artt. 409, 414, 415, 416, 420 e 442 c.p.c.;

VISTO l'art. 127-ter c.p.c.;

RITENUTO che, in base al tenore testuale dell'art. 127-ter c.p.c., si evince che [1] il provvedimento del giudice che stabilisce *ex novo* la data di una "udienza sostituita dal deposito di note scritte" (sostanzialmente simile alla previgente "udienza figurata a trattazione scritta") - o che dispone la celebrazione, tramite tale peculiare modalità, di una udienza già precedentemente fissata - deve essere comunicato a cura della Cancelleria nei confronti delle parti costituite, nei casi ordinari, quantomeno 15 giorni prima della data fissata per la "udienza sostituita dal deposito di note scritte", [2] il giorno in cui si tiene la "udienza sostituita dal deposito di note scritte" deve coincidere necessariamente con la data di scadenza del termine perentorio assegnato alle parti per il deposito di note scritte (poiché la data di scadenza del termine perentorio in parola è espressamente equiparata all'udienza, ai sensi del comma 5 dell'art. 127-ter c.p.c., e poiché a partire da tale data di scadenza del medesimo termine perentorio decorre, per il giudice, l'ulteriore termine di 30 giorni previsto dal comma 3 dell'art. 127-ter c.p.c.), [3] entro tale termine di 30 giorni il



giudice pronuncia fuori udienza, a seconda dei casi, sentenza oppure ordinanza, salvo inoltre quanto previsto dal comma 4 dell'art. 127-ter c.p.c.;

P.Q.M.

FISSA la prima udienza del suddetto procedimento in data 25/10/2023, onerando la parte ricorrente di provvedere alla notificazione del presente provvedimento nei confronti delle parti convenute entro i termini di legge (cfr. art. 415 c.p.c.);

AUTORIZZA l'esecuzione della notificazione di cui sopra, nei confronti dei controinteressati, tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero convenuto, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;

AVVERTE le parti convenute che è loro onere costituirsi almeno 10 giorni prima dell'udienza di cui sopra, mediante deposito in cancelleria di una memoria difensiva, nella quale dovranno essere proposte, a pena di decadenza, tutte le eccezioni non rilevabili d'ufficio nonché tutte le difese, ivi compresa l'indicazione dei mezzi di prova, con avviso che in nessun caso potrà tenersi conto di documenti per i quali non sussista prova certa di tempestiva produzione;

PRECISA che l'udienza in questione si terrà nella forma della c.d. "udienza sostituita dal deposito di note scritte" ex art. 127-ter c.p.c.;

INVITA le parti a depositare, entro la data di tale udienza, note scritte contenenti esclusivamente le proprie istanze e conclusioni;

INVITA in ogni caso le parti a redigere le predette note scritte – contenenti, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., esclusivamente le proprie istanze e conclusioni – nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, nonché delle preclusioni processuali ex art. 414 e ss. c.p.c.;

PRECISA che le note scritte appena menzionate sostituiscono esclusivamente la discussione orale in udienza e non gli atti difensivi che le parti sono tenute a depositare, entro i termini di legge, anteriormente alla prima udienza fissata;

PRECISA che ciascuna delle parti costituite può presentare istanza di opposizione al presente decreto entro il 5° giorno dalla ricezione della relativa comunicazione a cura della Cancelleria (o, nel caso delle parti convenute non ancora costituite, entro il 5° giorno della ricezione della notificazione del ricorso) e che, in caso di presentazione di tale istanza, il giudice provvederà sulla stessa, nei cinque giorni successivi, con decreto non impugnabile;



PRECISA che, laddove tutte le parti presentino congiuntamente la suddetta istanza di opposizione, il giudice procederà a fissare, in altra data, una udienza che si terrà secondo le modalità ordinarie (cioè nella modalità in presenza);

PRECISA che, laddove nessuna delle parti costituite depositi le note scritte entro il termine assegnato (coincidente con la data di svolgimento della c.d. "udienza sostituita dal deposito di note scritte"), il giudice provvederà ad assegnare un nuovo termine perentorio per il deposito delle medesime note scritte o, alternativamente, fisserà una successiva udienza che si terrà secondo le modalità ordinarie (cioè nella modalità in presenza) e che, laddove nessuna delle parti costituite depositi le note scritte entro tale nuovo termine perentorio assegnato o laddove nessuna delle parti costituite compaia alla udienza fissata secondo le modalità ordinarie (cioè nella modalità in presenza), il giudice ordinerà che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiarerà l'estinzione del giudizio;

MANDA alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto ai difensori delle parti costituite e per l'inserimento nello "storico del fascicolo" dell'annotazione "trattazione scritta".

Velletri, 26 marzo 2023.

Il giudice  
dott. Claudio Silvestrini

